



# BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2  
DEL 5 GENNAIO 2018  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 1  
DEL 3 GENNAIO 2018

S O O 2

2 quinquies. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.

2 sexes. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.

2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.

2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.>>.

**6.** Le sanzioni previste dall'articolo 63 bis della legge regionale 18/2005, come introdotte dal comma 5, si applicano ai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

**7.** Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

**8.** Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.>>.

**9.** Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2016-2017 entro la data del 31 gennaio 2018.

**10.** Dopo il secondo periodo del comma 48 quinquies dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è inserito il seguente: <<Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018.>>.

**11.** Dopo il primo periodo del comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente: <<Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018.>>.

**12.** All'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per gli anni 2017 e 2018 la domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto rispettivamente nell'anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reinscritti per l'anno scolastico successivo.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all'articolo 3, già beneficiari di finanziamenti pubblici per le medesime finalità nell'anno di riferimento.>>.

**13.** La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i Centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

**14.** Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

## Art. 8 salute e politiche sociali

**1.** Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria), è sostituito dal seguente:

<<2. La Regione, al fine di adeguare i servizi e gli interventi socio-sanitari agli effettivi bisogni assistenziali:

a) determina il fabbisogno massimo di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi mentali, persone con di-

sabilità, persone con dipendenze patologiche e persone non autosufficienti e definisce le modalità per l'accreditamento di dette strutture, tenendo conto del processo di presa in carico della persona e della valutazione multidimensionale dei bisogni;

b) emana, con riferimento alle persone indicate alla lettera a), indirizzi per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo e per l'introduzione e l'utilizzo del budget personale;

c) emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).>>.

**2.** Al comma 60 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole <<e finanziate>> sono soppresse.

**3.** Al comma 4 bis dell'articolo 50 della legge regionale 17/2014 le parole <<31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<28 febbraio 2018>>.

**4.** Il comma 61 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

<<61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso.>>.

**5.** All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole <<la Regione si avvale della>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione opera mediante la>> e le parole <<per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2014>>;

b) al comma 4 bis dopo le parole <<provvede alle acquisizioni di beni e servizi>> sono inserite le seguenti: <<destinati al Servizio sanitario regionale e>> e le parole <<anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avalimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il tramite dell'EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, quale soggetto delegato a tale scopo>>;

c) il comma 4 ter è abrogato.

**6.** Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17 Servizio sociale dei Comuni

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali.

2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal Piano di riordino territoriale definito dall'allegato C bis di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 26/2014, le funzioni del Servizio sociale dei Comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le Unioni aventi più di metà della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con esclusione delle Unioni con Comuni rientranti nella zona omogenea del Carso.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 26/2014, le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico Responsabile ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'Unione più popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione.

5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione

transitoria di cui all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014. La convenzione disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le Unioni.

6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Unioni appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.>>;

b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni

1. Con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.

2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.

3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.

4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.

5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:

a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;

c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.

6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.

7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.>>;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18 gestione del Servizio sociale dei Comuni

1. Le Unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il Servizio sociale dei Comuni.

2. Le Unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6 all'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'Unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.

3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la Commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'Unione e sono disciplinati in particolare:

a) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

b) i criteri generali per l'accesso ai servizi;

c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;

d) i rapporti finanziari con i Comuni del territorio dell'Unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;

e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'Azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonché le modalità di indirizzo e verifica delle attività delegate;

f) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre

2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>;

d) l'articolo 19 è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2019;

e) l'articolo 21 è abrogato.

7. La lettera h) del comma 14 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2014 è sostituita dalla seguente: <<h) assistenza residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone nella fase terminale della vita, per la quale il distretto svolge funzioni di governo o di committenza, attraverso le strutture intermedie di cui all'articolo 23, anche collocate nel territorio di altri distretti dell'azienda di riferimento o di altre aziende;>>.

8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.

## Art. 9 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<entro il termine stabilito dalla legge regionale per l'approvazione del bilancio di previsione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre di ogni anno per consentire l'avvio della concertazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)>>.

2. All'articolo 26 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 1 dopo le parole <<a finanziamento europeo>> sono aggiunte le seguenti: <<, relativamente alle funzioni esercitate dall'Unione ai sensi del presente articolo>>;

b) la lettera m) del comma 1 è abrogata;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le Unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al presente comma.>>.

3. In considerazione delle criticità comunicate da alcune Unioni relativamente al rispetto del termine dell'1 gennaio 2018 previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014 per l'attivazione di tutte le funzioni comunali residue, la tardiva attivazione di tali funzioni, comunque non oltre l'1 luglio 2018, comporta unicamente le conseguenze finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

4. All'articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

<<5 bis) gestione dei servizi tributari;>>;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<dall'1 gennaio 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4>>;

c) al comma 4 le parole <<e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti>> sono soppresse e le parole <<l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'ANCI Friuli Venezia Giulia propone>>;

d) il comma 4 bis è abrogato;

e) al comma 5 le parole <<ai commi 3 e 4 possono essere>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 3 sono>>.

5. La gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 26/2014, come modificata dalla lettera b) del comma 4, è disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle Unioni territoriali intercomunali entro il 31 marzo 2018. L'adozione e l'attuazione del cronoprogramma sono condizioni per beneficiare dei fondi di cui all'Intesa per lo sviluppo dal 2019.

6. Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013,